



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4109

SEDUTA DEL 24/03/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LE AGENZIE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

La Dirigente Silvia Maria Volpato

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Per il Direttore Centrale Manuela Giaretta: Marco Giuseppe Vignati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997;
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ed in particolare l'art. 1, comma 301 (istituzione del "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto Ordinario" – di seguito FNT);
- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che ha stabilito il progressivo aumento dell'entità del Fondo Nazionale Trasporti a partire dall'anno 2022;
- la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 730 che ha stabilito che il FNT sia oggetto di un incremento di 120 milioni di euro per l'anno 2025;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 17 della legge regionale 6/2012:

- Regione Lombardia, definisce i criteri di distribuzione delle risorse per il trasporto pubblico locale tra le Agenzie per il trasporto pubblico locale
- le Agenzie per il trasporto pubblico locale definiscono i servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalle risorse ripartite da Regione Lombardia;

RILEVATO quindi che è interesse comune di Regione Lombardia e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale disciplinare mediante specifico accordo i criteri di ripartizione delle risorse in modo che sia condivisa la metodologia per il riparto delle risorse che assicurano i servizi di Trasporto pubblico locale;

RICHIAMATE:

- la l.r. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina nel settore dei trasporti" ed in particolare gli articoli n. 7, 17 commi 4 e 5, 67 commi 13 bis, 13 ter, 13 quater e 13 quater1;
- la DGR n. X/7644/2017 che ha approvato, tra l'altro, le nuove percentuali di riparto delle risorse finanziarie regionali sulla base delle risorse dell'anno 2016 con applicazione a partire dall'esercizio 2020;
- la DGR n. XII/962/2023 che ha avviato il procedimento amministrativo per l'aggiornamento della D.G.R. n. X/7644/2017 anche in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza naturale (2025) della validità dei criteri di riparto delineati nella suddetta DGR;

PRESO ATTO che con sentenza n. 7124/2024 pubblicata in data 13/08/2024, il Consiglio di Stato:

- ha accolto il ricorso R.G. 5427/ 2022, proposto dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia contro Regione Lombardia per la riforma della sentenza TAR Milano n. 02789/2021 inerente i criteri fissati dalla DGR del 28 dicembre 2017, n. X/7644 nella parte in cui il soggetto appellante ha chiesto la determinazione del venir meno dell'efficacia della DGR stessa, causa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esaurimento della propria funzione suppletiva rispetto alla normativa statale sui costi standard;

- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2017, n. X/7644, per quanto attiene alla definizione dei costi standard, è stata superata, ipso iure, dalla successiva normativa regolamentare statale (DM adottato di intesa con la Conferenza Unificata) del 28 marzo 2018;

PRESO ATTO che la DGR n. XII/3132 del 30/09/2024 "Attribuzione di risorse alle Agenzie del TPL per i servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2024 ai sensi dell'art.17 della l.r. 6/2012 – Determinazioni conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7124/2024", ha confermato in via transitoria e non definitiva, nelle more della definizione di nuovi criteri di riparto gli importi derivanti dall'applicazione della DGR 7644/2017 per l'anno 2024 e ha demandato a un successivo atto l'assunzione delle azioni conseguenti agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7124/2024 sugli atti pregressi;

RITENUTO opportuno, condividere con le Agenzie del trasporto pubblico locale la modifica dei criteri di riparto definiti dalla DGR n. 7644/2017 e la disciplina conseguente da applicare per regolamentare l'effetto delle ricadute economiche sulle Agenzie di TPL per il periodo dal 2020 al 2024 e alla nuova disciplina da applicare alle annualità dal 2025 al 2027;

DATO ATTO che in data 29 gennaio 2025 a seguito del confronto tra Regione Lombardia e le Agenzie del trasporto pubblico locale è stato definito lo schema di accordo relativo a quanto sopra;

VISTO l'allegato Schema di Accordo tra Regione Lombardia e le Agenzie del TPL concernente la modifica dei criteri di riparto delle risorse per il trasporto pubblico locale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dei relativi allegati A, B1 e B2;

PRESO ATTO che tutte le Agenzie del trasporto pubblico locale hanno confermato l'assenso alla sottoscrizione dello schema di accordo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Soci:

- deliberazione n. 1 del 05/03/2025 per l'Agenzia del TPL di Bergamo,
- deliberazione n. 2 del 27/02/2025 per l'Agenzia del TPL di Brescia,
- deliberazione n. 2 del 25/02/2025 per l'Agenzia del TPL di Como- Lecco – Varese,
- deliberazione n. 1 del 06/03/2025 per l'Agenzia del TPL di Cremona – Mantova,
- deliberazione n. 1 del 26/02/2025 per l'Agenzia del TPL di Milano – Monza e Brianza, Lodi e Pavia,
- deliberazione n. 1 del 06/03/2025 per l'Agenzia del TPL di Sondrio;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DATO ATTO che, tra l'altro, l'accordo:

- all'art. 2, comma 2 stabilisce che le risorse da destinare alle Agenzie del TPL che hanno ottenuto negli anni 2020-2024 un minore introito rispetto a quello determinato dall'utilizzo dei costi standard di cui al DM 157/2018 trovano copertura in quota parte delle risorse aggiuntive del FNT destinate a Regione derivanti dal contributo integrativo, straordinario e limitato al solo 2025, di cui all'art. 1, c. 730, della legge n. 207/2024;
- all'art. 2, comma 3 stabilisce come provvedere alla regolazione contabile delle operazioni finanziarie riferite alle Agenzie del TPL che hanno ottenuto nel periodo dal 2020 al 2024 un maggiore introito rispetto a quello determinato dall'utilizzo dei costi standard di cui al DM 157/2018;
- all'art. 4 stabilisce l'attuazione di quanto previsto all'art. 2 in relazione al trasferimento da parte del Ministero competente a Regione delle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, c. 730, della legge n. 207/2024;
- all'art. 3 stabilisce le percentuali di riparto delle risorse tra le Agenzie del TPL per le annualità dal 2025 al 2027 e l'impegno di Regione a recepire mediante delibera di Giunta regionale, da assumere entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, la disciplina di cui al punto precedente;

DATO ATTO che si provvederà con successivo atto di Giunta e con provvedimenti dirigenziali a dare attuazione a quanto previsto dall'Accordo oggetto della presente deliberazione;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/06/2023 e, in particolare, il Pilastro 1 "Lombardia Connessa", l'Ambito Strategico 1.1. "Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni" e l'Obiettivo strategico 1.1.3 "Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato";

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Schema di Accordo tra Regione Lombardia e le Agenzie del TPL concernente la modifica dei criteri di riparto delle risorse per il trasporto pubblico locale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dei relativi allegati A, B1 e B2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire che agli oneri funzionali alla regolazione delle operazioni finanziarie connesse a quanto all'art. 2 dell'Accordo, quantificate in 18.463.986,65 €, si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 10.02.104.8895 per l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025/2027;
3. di dare mandato all'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, o suo delegato, per la sottoscrizione dell'Accordo, con possibilità di apportare in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo stesso;
4. di dare atto che si provvederà a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto della presente deliberazione con successiva deliberazione di Giunta da assumere entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo e con i conseguenti provvedimenti dirigenziali;
5. di disporre la pubblicazione dell'accordo sul sito web istituzionale dell'Ente www.regione.lombardia.it nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.